



06255-25

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSA PEZZULLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1310/2024
LUCIANO CAVALLONE		CC - 11/11/2024
MARIA ELENA MELE		R.G.N. 19059/2024
MICHELE CUOCO		
DANIELA BIFULCO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED] nato a [REDACTED]

avverso l'ordinanza del 29/04/2024 del TRIB. LIBERTA' di PISA

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, FERDINANDO LIGNOLA,
il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

(B)

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 29 aprile 2024, il Tribunale di Pisa ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [REDACTED] confermando il provvedimento di convalida del sequestro probatorio di una targa contraffatta (con apposizione di nastro adesivo)

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Con il primo motivo, si duole di violazione di legge in relazione agli artt. 489 cod. pen. e 100 d. lgs. n. 285 del 1992 (cod. strada), per avere il Tribunale ricondotto la condotta dell'indagato alla violazione del preceitto penale, anziché all'illecito amministrativo previsto dal comma 12 del citato art. 100 cod. strada, alla luce del quale "chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186". Più in particolare, deduce la difesa che il collegio del riesame avrebbe errato nel riferire la condotta del ricorrente alla fattispecie di cui al comma 14 dell'art. 100 cod. strada.

Si deduce altresì vizio di motivazione apparente, per non avere il collegio del riesame adeguatamente valorizzato la circostanza che l'indagato non si era accorto dell'esistenza di nastro adesivo sulla targa, come dimostrato dal fatto che aveva superato -lampeggiando- l'auto dei carabinieri e si era poi fermato spontaneamente.

Insiste il ricorrente nel sostenere l'innocuità del falso, alla luce del fatto che l'apposizione dell'adesivo sul tratto orizzontale della lettera H della targa aveva trasformato quest'ultima in una doppia I: il falso così realizzato era pertanto macroscopicamente percepibile da chiunque, posto che le lettere finali delle targhe automobilistiche alfanumeriche sono due e non tre e che, in ogni caso, la lettera I non viene utilizzata in Italia nella realizzazione delle targhe. A tutto voler concedere, sarebbe ravvisabile, nel caso di specie, la violazione dell'art. 102, comma 7, cod. strada che sanziona chi circola con targa non chiaramente ed integralmente leggibile.

2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione apparente, con riguardo alla ritenuta sussistenza delle finalità probatorie del sequestro, tenuto conto che, prima dell'apposizione del vincolo, lo stato originario della targa era stato mutato con l'asportazione dell'adesivo che era poi stato applicato in modo difforme dallo stato originario, come era dato evincere dalle riproduzioni fotografiche in atti.

3. Sono state trasmesse le conclusioni del Sostituto procuratore generale, Ferdinando Lignola, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è infondato, avendo questa Corte da tempo chiarito che integra il reato di falsità materiale, commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo, mentre non è configurabile l'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, cod. strada., che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l'autore della contraffazione. (Sez. 5, n. 20799 del 22/02/2018, Cognetta, Rv. 273035 – 01).

Le ulteriori considerazioni dedicate alla innocuità del falso non colgono nel segno, proprio alla luce della finalità emergente dalle dichiarazioni rese dallo stesso indagato di voler rendere la targa non identificabile ai rilevatori automatici di velocità. Tanto, peraltro, vale ad escludere qualunque dubbio sulla riconducibilità della condotta al ricorrente.

Al riguardo, va ribadito che, in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Rv. 280453 – 01).

In tale contesto, la disinvolta condotta di guida e il fatto che il ricorrente si fosse fermato sono dati che non assumono alcun rilievo rispetto alle conclusioni univocamente ritraibili dagli elementi sopra ricordati.

2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo il Tribunale razionalmente rilevato che la targa costituisce corpo del reato e che il mantenimento del sequestro è funzionale alla prova del reato contestato.

3. Per le ragioni fin qui illustrate, il Collegio rigetta il ricorso. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, in data 11/11/2024

Il consigliere estensore

Daniela Bifulco

D.Bifulco

Il presidente

Rosa Pezzullo

Rosa Pezzullo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



10 FEB 2025

CANCELLIERE ESPERTO

Sabrina Belmonte

S.Belmonte